



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento prot. [REDACTED] con il quale è stata disposto, nei confronti del ricorrente, la non ammissione alla rafferma biennale ed il collocamento in congedo illimitato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale Militare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, caporal maggiore in ferma quadriennale (VFP 4) dell'Esercito italiano, con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio, impugna il provvedimento in epigrafe riportato, con cui l'Amministrazione ha disposto la non ammissione del predetto alla rafferma biennale e il conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dall' [REDACTED]

La p.a. ha accertato che il militare ricorrente non era in possesso di uno dei requisiti richiesti, a pena di decadenza, per la partecipazione alla procedura di rafferma.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale [REDACTED], vigente al momento della domanda, prevedeva, quale requisito per la rafferma, che il militare che intendeva partecipare al concorso "non avesse riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi".

Tale previsione, risulta, altresì, riprodotta nel successivo art. 635, comma 1, lettera g) del D.L. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale requisito, a mente del secondo comma dello stesso articolo 3 cit., deve essere posseduto "alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuto fino alla data di ammissione alla rafferma".

Il ricorrente in data [REDACTED] ha presentato domanda di ammissione ad una ulteriore rafferma biennale.

L'amministrazione ha accertato che, il predetto, in data [REDACTED] 4, era stato rinviato a giudizio, giusto decreto di citazione a giudizio emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [REDACTED] per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 e 624 c.p..

La p.a., pertanto, disponeva, come detto, la non ammissione del predetto alla rafferma biennale e il conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dal giorno [REDACTED]

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del giorno 3 [REDACTED] il Collegio, con Ordinanza n. [REDACTED], ha accolto la chiesta misura cautelare.

La decisione interinale non è stata impugnata.

Alla pubblica udienza del giorno [REDACTED] il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Il reato originariamente contestato è stato dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela.

In ogni caso ed in disparte da tale successiva evenienza processuale, ritiene il Collegio che la norma che prevede la non ammissione nelle Forze Armate, attesa la sua penetrante ed invasiva conseguenza proprio dei diritti fondamentali del cittadino costituzionalmente tutelati, richiede una adeguata e ponderata interpretazione che non deve essere limitata ad una mera ed automatica esegesi formale e letterale, ma, di contro, deve penetrare il senso e la *voluntas legis* espressa dal Legislatore secondo un contesto costituzionalmente orientato che consenta, inoltre, di contemperare le diverse e contrapposte esigenze tutelate dalla Carta.

Se è vero che il compito affidato dall'Ordinamento alle Forze Armate richiede una più penetrante ed incisiva valutazione dei suoi componenti o aspiranti tali, sia sotto il profilo morale che giuridico, nondimeno tali esigenze non possono essere intese quale automatico criterio di esclusione.

E' necessario, cioè, che il difetto di tali asseriti requisiti nel candidato sia oggetto di una penetrante e compiuta valutazione.

Ora, il concetto di imputato è indicato dall'art. 60 del c.p.p. che è rubricato, proprio : " assunzione della qualità di imputato" ed il cui articolato prevede sei ipotesi in cui tale *status* si acquista.

In realtà la finalità e la funzione dell'istituto nel contesto processual-penalistico ha una propria logica e puntuali finalità che non possono essere, per le ragioni che di seguito si esporranno, trasferiti *sic et simpliciter* nel contesto amministrativo.

La connotazione prevalente e prioritaria dell'istituto in ambito penale non è solo quella morfologica e/o formalistica, ma assume un peculiare significato in termini di garanzia e di salvaguardia dei diritti della persona.

Infatti, è lo stesso art. 61 del codice di rito che, estendendo le garanzie ed i diritti dell'imputato all'indagato, implicitamente riconosce la essenziale ed imprescindibile funzione di garanzia che l'istituto in questione sottende.

In altri termini allo *status* di imputato inferiscono peculiari e significative tutele inderogabili e non comprimibili.

Né il legislatore penale attribuisce all'indicato istituto una valenza negativa, come, invece, emerge dalle previsioni normative in tema di accesso nelle Forze armate.

Pertanto, trasferire nel contesto amministrativo l'istituto in questione in forza del solo aspetto nominalistico, costituisce, a parere del Collegio, una forzatura sistematica.

I diversi interessi, anche di natura costituzionale, coinvolti nella vicenda amministrativa impongono, proprio per una lettura della norma teleologicamente orientata, adeguati adattamenti ermeneutici funzionali alla ratio della stessa, che è quella di impedire l'ingresso nella compagine militare di aspiranti i cui precedenti comportamenti sono connotati da sicuro disvalore sociale (condanna penale), ovvero da una valenza penalistica altamente probabile (imputati).

Ora, la disamina dell'art. 635 cit. evidenzia che il legislatore, consapevole dei delicati interessi in gioco, non si è accontentato, per la esclusione dei candidati, della mera iscrizione del fatto reato nel registro di cui all'art. 335 cpp, ma ha richiesto l'esistenza di fatti di rilevanza penale aventi una obiettiva consistenza debitamente documentata.

La evenienza paradigmatica e di sicura portata escludente è la condanna penale, proprio perché il giudizio è un *actus trium personarum*, in cui la imputazione, nei termini come formulata dal pubblico ministero, è vagliata e ponderata da un soggetto terzo.

Ora, anche lo *status* di imputato quale condizione escludente, deve, nel contesto amministrativo, seguire tale prospettiva.

La disamina delle sei ipotesi indicate dall'art. 60 c.p.p., consente di formulare alcune essenziali osservazioni proprio in relazione al modello di processo penale sopra riportato.

Infatti, ad eccezione della prima e della quarta ipotesi, le altre prevedono l'acquisizione dello status di imputato senza la intermediazione ed il vaglio del fatto, asseritamente reato, da parte del giudice.

In realtà, anche la prima e la quarta ipotesi, invero, risentono della precipua funzione di garanzia dell'istituto perché anticipano l'acquisto dello status di imputato ad una fase antecedente allo scrutinio del giudice.

In particolare nella prima ipotesi (assume la qualità di imputato ... la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio...), la successiva valutazione del giudice può condurre anche alla dichiarazione di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.), così che l'originaria qualifica di imputato si estingue prima e fuori dal processo.

Lo stesso dicasi anche nella ipotesi di applicazione della pena a norma dell'art. 447.

In tal caso il dissenso del giudice comporta la caduta dell'imputazione, così che gli atti tornano al requirente ed il soggetto riacquista lo *status* di indagato, impregiudicato ogni successivo esito del procedimento.

Allora, l'interpretazione corretta e sistematica dell'istituto in questione come trasportato nel contesto amministrativo, non può prescindere dalla disamina del fatto asseritamente reato ad opera di un soggetto terzo che preliminarmente valuti le prove al riguardo raccolte come idonee a sostenere l'accusa (art. 425 c.p.p.).

Quindi il concetto di imputazione utilizzabile in ambito amministrativo è necessariamente diverso, o meglio, ridotto rispetto a quello penale, proprio perché in tale ambito risultano significativi i principi costituzionali sopra ricordati che possono essere compressi previo un necessario ed approfondito bilanciamento dei contrapposti interessi.

In altre parole : solo quando il fatto contestato ed oggetto di scrutinio penale, è stato preventivamente valutato da un giudice terzo che ha ritenuto sussistente il *fumus del commissi delicti* da parte del candidato, tale misura appare adeguata e prevalente sulle personali esigenze, anche costituzionalmente tutelate.

Allora la previsione normativa di cui all'art. 635 D.L. cit. risulta, nei termini ermeneutici sopra ricordati, da un lato coerente con il sistema, dall'altro, però, non tiene in debito conto delle evenienze cautelari disposte dall'A.G., ovvero da questa validate in caso di arresto in flagranza o fermo di p.g., proprio perché tali evenienze non comportano, a differenza dell'art. 78 del codice di procedura penale del 1930, l'assunzione della qualità di imputato, malgrado il fatto reato sia stato, sia pure interinalmente, scrutinato da un giudice terzo.

Quindi, a prescindere dalla rilevata lacuna sistematica, che in mancanza di una puntuale previsione normativa non può assumere alcuna valenza giuridica per la esclusione di un candidato, l'asserita mancanza dei prescritti requisiti e, segnatamente quello di essere imputato, può intervenire solo quando l'imputazione è conseguente allo scrutinio del fatto da parte di un giudice terzo.

Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente risulta imputato a seguito di Decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) da parte del pubblico ministero.

Si tratta, cioè, di una ipotesi accusatoria soggetta al solo vaglio dell'ufficio inquirente senza alcuna mediazione del giudice, il quale interloquisce nella sola fase dibattimentale.

Sul punto un'ultima considerazione.

Il codice di rito del 1989 ha sensibilmente ed incisivamente modificato la tradizione struttura inquisitoria del processo penale trasformandolo in una articolazione accusatoria : un processo di parti contrapposte ed equi ordinate.

L'Ufficio del pubblico ministero è, nell'attuale sistema, uno dei soggetti del processo e, contestualmente, una parte dello stesso, cui sono assegnati significativi e singolari poteri finalizzati a sostenere l'accusa in giudizio.

Inoltre, la struttura gerarchica (attenuata) dell'Ufficio mal si concilia , pertanto, con la funzione di valutazione dei fatti secondo parametri di terzietà.

E' significativo che sinanche la posizione dei rispettivi banchi (accusa e difesa) ha subito, nella scenografia dell'aula di udienza, una metamorfosi imponendo soluzioni simmetriche (art. 146 disp. Att. cpp).

Allora, il concetto di imputato, cui consegue la esclusione del candidato, richiede una più attenta valutazione e deve essere attestato solo quando sul fatto è intervenuto il giudizio di un giudice terzo.

Una ultima notazione.

E' noto e non merita peculiari argomentazioni il fatto che è obbligo del Collegio quello di provvedere, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in questo caso dell'art. 635 cit per manifesta contrarietà con l'art. 27, 97 e 3 della Carta, provvedere a sperimentare una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, proprio in ossequio al principio per cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuire un significato che la renda conforme ai parametri costituzionalmente invocati.

Diversamente la questione sottoposta alla Corte sarebbe diretta, non già a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma a confortare

l'interpretazione proposta (Corte Cost., Ord. n. 92/2015).

Non solo. L'invio alla Corte risulta poi inammissibile, quando, come nel caso di specie, sussistono indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati circa la esatta definizione dell'art. 635 cit..

Pertanto, ritiene il Collegio, che uniformare il significato dell'istituto della imputazione nei diversi Ordinamenti penale ed amministrativo, costituisca una omogeneizzazione non consentita, atteso, proprio, il diverso percorso teleologico che connota i due Ordinamenti.

Né tale operazione risulta eccentrica, atteso che tale processo è comune nell'Ordinamento, come, ad esempio, il diverso significato del termine dolo nel contesto civile ed in quello penale.

Conseguentemente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto ed annullato l'atto escludente in questa sede contestato e meglio in epigrafe indicato.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto in epigrafe indicato.

Spese compensate,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa...

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

Paola Patatini, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

